

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Le presenti condizioni generali di contratto (“Condizioni”) si applicano a tutte le forniture e ad altri servizi (compresi i servizi di consulenza) forniti dalla SimonsVoss Technologies GmbH (di seguito “SV”). Nella misura in, di seguito, ci si riferisca a consegne, termini di consegna, tempi di consegna, ecc., ciò si applica per analogia a servizi, termini e tempi di fornitura dei servizi, ecc.
- 1.2. Le presenti Condizioni SV si applicano in via esclusiva. Condizioni diverse o contrastanti, in particolare le condizioni di acquisto, commerciali e di pagamento del cliente, non vengono riconosciute da SV, anche ove questa non le abbia espressamente contestate. Non trovano applicazione eventuali Condizioni contraddittorie o divergenti del cliente, anche ove SV esegua le consegne o altri servizi senza riserve.
- 1.3. Le presenti Condizioni si applicano inoltre a tutte i negozi futuri con il cliente. SV si riserva tuttavia il diritto di modificare le presenti Condizioni in qualsiasi momento con effetto per il futuro. Le modifiche non si considerano accettate finché SV non le comunica per iscritto al cliente e il cliente non approva le Condizioni generali, come modificate. Le Condizioni modificate sono da ritenersi approvate anche ove il cliente non vi si opponga entro quattro (4) settimane dal ricevimento delle Condizioni modificate, posto che SV abbia informato il cliente delle conseguenze del suo comportamento prima dell'inizio del decorso del termine.
- 1.4. Le presenti Condizioni trovano applicazione solo con riguardo agli imprenditori di cui all'Art. 14 del Codice civile tedesco (BGB), nella misura in cui essi concludano il contratto nell'esercizio della loro attività commerciale o professionale autonoma, nonché alle persone giuridiche di diritto pubblico e i fondi speciali di diritto pubblico di cui all'Art. 310 (1) BGB.
- 1.5. Sono fatti salvi tutti i diritti spettanti a SV in virtù delle disposizioni di legge o di altri accordi che esulano dalle presenti Condizioni.

2. Conclusione del contratto

- 2.1. Le offerte di SV sono sempre soggette a modifiche. Il contratto è concluso solo quando SV conferma l'ordine per iscritto.
- 2.2. L'ordine del cliente non è più valido se non viene confermato per iscritto da SV entro quattordici giorni dal suo ricevimento.
- 2.3. SV stipula tutti gli accordi contrattuali in forma scritta. Eventuali accordi verbali sono da ritenersi esclusivamente preparativi all'accordo scritto e non possono essere intesi quale dichiarazione di consenso da parte di SV, salvo indicazione espressa che SV voglia concludere un accordo verbale.
- 2.4. Le informazioni fornite da SV nelle dichiarazioni pubbliche, negli opuscoli e nella pubblicità rappresentano valori approssimativi, salvo che la finalità contrattuale non ne richieda l'esattezza. Queste non sono da ritenersi caratteristiche oggetto di garanzia, bensì descrizioni o identificazioni della consegna o del servizio. Le deviazioni date da usi commerciale e da norme giuridiche o che comportino miglioramenti tecnici, così come la sostituzione di componenti con parti equivalenti, sono consentite nella misura in cui non compromettano l'utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto.

3. Fornitura di documenti, diritti di proprietà, riservatezza

- 3.1. SV si riserva ogni diritto di proprietà e d'autore su illustrazioni, calcoli, disegni e altri documenti. Ciò anche con riferimento a quei documenti classificati come “riservati”.
- 3.2. Il cliente è responsabile della correttezza dei documenti che è tenuto a fornire, quali in particolare i disegni, i campioni e le specifiche del piano per la chiusura. Ove il cliente non fornisca i documenti in tempo o in maniera completa, SV si riserva tutti ogni diritto previsto dalla legge, compreso il pagamento del compenso o di adeguato risarcimento.
- 3.3. Ove i diritti di proprietà industriale di terzi vengano violati nella produzione della merce secondo i disegni, i campioni o altre informazioni fornite dal cliente, il cliente sarà tenuto a manlevare SV da ogni rivendicazione.
- 3.4. Ogni parte si impegna a trattare in maniera riservata tutti dati e i segreti commerciali dell'altra parte di cui viene a conoscenza nel corso del rapporto d'affari e ad utilizzarli limitatamente agli scopi del rispettivo contratto. Il destinatario non divulgherà tali segreti commerciali e informazioni riservate a terzi e consentirà l'accesso a tali segreti commerciali e informazioni riservate ai propri dipendenti solo nella misura in cui ciò sia necessario ai fini del relativo contratto. La parte contraente ricevente si impegna inoltre a non decodificare le informazioni dell'altra parte contraente soggette a vincolo di riservatezza (divieto di reverse engineering).
- 3.5. I segreti commerciali sono informazioni che, né nel loro insieme né nell'esatta disposizione e composizione dei loro elementi, sono generalmente note o facilmente accessibili a persone appartenenti agli ambienti che normalmente trattano questo tipo di informazioni e che, pertanto, hanno un valore economico e sono oggetto di misure di segretezza adeguate alle circostanze da parte del loro legittimo proprietario e per le quali esiste un interesse legittimo a mantenerne la riservatezza, in particolare informazioni tecniche (ad esempio metodi, processi, formule, tecniche e invenzioni) e informazioni commerciali (ad esempio dati sui prezzi e finanziari e fonti di approvvigionamento), nonché tutte le informazioni designate come riservate o segrete o identificabili come segreti commerciali in base ad altre circostanze.
- 3.6. L'obbligo di cui all'articolo 3.4 non si applica ai segreti commerciali che (a) sono di dominio pubblico al momento della divulgazione, già noti al pubblico o generalmente accessibili, o lo diventano successivamente, pur in assenza di violazione di un obbligo di riservatezza o dell'Art. 4 (3) Legge sulla

tutela dei segreti commerciali (GeschGehG), (b) erano già in possesso della parte ricevente al momento della divulgazione, o (c) sono stati legittimamente sviluppati dalla parte ricevente stessa prima o indipendentemente dalle informazioni riservate, o sono stati ottenuti da un terzo autorizzato senza violazione di un obbligo di riservatezza. Inoltre, la divulgazione è legittima nella misura in cui la parte ricevente sia tenuta a divulgare le informazioni per legge o per provvedimento vincolante di un tribunale o di un'autorità amministrativa. In tal caso, la parte ricevente è obbligata, nella misura in cui ciò sia permesso dalla legge, a informare senza indugio la parte divulgatrice dell'obbligo di divulgazione e a dare all'altra parte la possibilità di agire contro l'obbligo di divulgazione.

- 3.7. Le parti garantiscono, mediante accordi contrattuali adeguati con i loro dipendenti, agenti e altri ausiliari, che anche questi siano soggetti ai corrispondenti obblighi di riservatezza e che le informazioni protette vengano utilizzate solo ai fini del rapporto negoziale.
- 3.8. L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo 3 continuerà ad avere efficacia per un periodo di tre (3) anni dopo la fine del rispettivo contratto. Ciascuna parte, su richiesta e a discrezione dell'altra parte, consegnerà o cancellerà o distruggerà i file e i documenti contenenti informazioni riservate dell'altra parte.

4. Consegna/termini di consegna/date di consegna

- 4.1. L'entità e l'esecuzione della consegna sono regolate dalla conferma d'ordine da parte di SV. Ogni accordo concluso ai fini dell'esecuzione del contratto stipulato, così come eventuali modifiche e integrazioni, devono essere confermati per iscritto da SV affinché acquisti efficacia.
- 4.2. Le consegne parziali sono ammesse se (a) la consegna parziale è utilizzabile per il cliente nell'ambito dello scopo contrattuale, (b) viene garantita la consegna della restante merce ordinata e (c) il cliente non deve sostenere spese o costi aggiuntivi significativi (o SV si impegna a sostenere tali costi). Le consegne parziali vengono fatturate separatamente e devono essere pagate indipendentemente dalla consegna in sospeso.
- 4.3. I termini di consegna o le date di consegna non sono vincolanti e lo diventano solo ove espressamente pattuito in forma scritta. Salvo quanto diversamente disposto dalla conferma d'ordine, la consegna avviene franco fabbrica presso SV, filiale di Osterfeld (INCOTERMS 2020). I termini di consegna e le date di consegna si riferiscono alla consegna al luogo di consegna, ossia, in caso di consegna franco fabbrica, al momento in cui la merce viene messa a disposizione per l'accettazione da parte del vettore, dello spedizioniere o di altri terzi incaricati del trasporto presso la sede di SV. In caso di modifiche dell'ordine concordate successivamente, il termine di consegna o la data di consegna verranno estesi o posticipati di conseguenza.
- 4.4. SV non risponde delle mancata consegna o di ritardi nella consegna se questi sono causati da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili al momento della stipula del contratto (ad es. impedimenti operativi di qualsiasi tipo, pandemie, difficoltà di approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate legali, carenza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell'ottenere i necessari permessi ufficiali o misure ufficiali) non dovuti a SV. Sono da considerarsi tali anche la mancata consegna, la consegna errata o la consegna tardiva da parte di uno dei fornitori di SV (clausola di riserva in caso di impossibilità di rifornimento) ove questa non ne sia responsabile e abbia concluso un'operazione di copertura congrua al momento della stipula del contratto. La clausola di riserva in caso di impossibilità di rifornimento non trova applicazione se dall'accordo contrattuale risulta chiaramente che SV ha assunto il rischio di approvvigionamento. SV informerà immediatamente il cliente di tali eventi e allo stesso tempo gli comunicherà il nuovo termine di consegna previsto. Se tali eventi rendono notevolmente più onerosa o impossibile a SV la consegna o la prestazione e l'impedimento non è solo di natura temporanea, SV potrà recedere dal contratto. In caso di impedimenti di durata temporanea, i termini di consegna o di servizio saranno prolungati o posticipati in misura pari alla durata dell'impedimento, più un periodo di ripresa (dell'attività) ragionevole. Ove il cliente non possa ragionevolmente accettare la consegna o la prestazione a causa del ritardo, potrà recedere dal contratto dandone immediata comunicazione a SV.
- 4.5. Oltre le due settimane dalla scadenza della data di consegna o di un termine di consegna, il cliente può richiedere per iscritto a SV di effettuare la consegna entro un termine ragionevole. Ove la consegna non venga effettuata entro detto periodo di grazia, il cliente ha diritto di recedere dal contratto.
- 4.6. Ove un ritardo nella consegna superi i 3 mesi o se l'esecuzione del contratto diventa impossibile per motivi non imputabili a SV, le parti sono obbligate a rinegoziare le condizioni del contratto in buona fede e tenendo conto delle nuove circostanze. Ove le parti non addividano alla conclusione di un nuovo contratto soddisfacente per entrambe entro un periodo di tempo ragionevole, SV ha il diritto di recedere dal contratto senza ulteriore preavviso.
- 4.7. In caso di ritardo nella consegna, SV risponde secondo le disposizioni di legge, nella misura in cui il contratto di compravendita sottostante sia un contratto a termine fisso ai sensi dell'Art. 286, comma 2, n. 4 BGB o dell'Art. 376 del codice commerciale tedesco (HGB). SV è responsabile, inoltre, secondo le disposizioni di legge nei casi in cui, a causa di un ritardo di consegna a essa imputabile, il cliente dimostri che il suo interesse alla continuazione dell'esecuzione del contratto sia venuto meno. Inoltre, la responsabilità di SV viene determinata in base all'Articolo 8 delle presenti Condizioni.

- 4.8. Ove il cliente sia in ritardo con l'accettazione o violi altri obblighi di collaborazione, SV ha il diritto di esigere il risarcimento del danno subito da SV, compresi eventuali supplementi. È fatta salva ogni altra ulteriore richiesta di risarcimento. Nella misura in cui sussistano i presupposti di cui al paragrafo 1, il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale dell'oggetto della vendita passa al cliente anche nel momento in cui il cliente viene messo in mora per mancato pagamento o ritardo nell'accettazione.
- 5. Trasferimento del rischio/luogo di adempimento**
Il luogo dell'adempimento per tutte le forniture e prestazioni di SV è la sede di SV. Salvo quanto diversamente disposto nella conferma d'ordine, si concorda la consegna "franco fabbrica" (EXW secondo gli Incoterms 2020).
- 6. Imballaggio e trasporto**
- 6.1. Se il cliente richiede la spedizione della merce, la spedizione sarà effettuata a spese del cliente. La merce viene spedita da un vettore scelto da SV. SV non è tenuto alla stipula di una polizza sul trasporto. Ove questa sia richiesta dal cliente, SV stipulerà tale polizza per la consegna. Il cliente si fa carico dei costi che ne derivano.
- 6.2. Se non diversamente concordato, gli imballaggi ai sensi dell'Art. 15 della legge sugli imballaggi vengono ritirati su richiesta da SV presso la sede del cliente. I costi sostenuti per la raccolta e lo smaltimento sono a carico del cliente. Se l'imballaggio fornito da SV non viene restituito in conformità al presente articolo, il cliente è responsabile, a proprie spese, dello smaltimento adeguato e corretto dell'imballaggio, compreso il ritiro presso il cliente finale e/o presso terzi diversi dai clienti finali o presso clienti finali di tali terzi.
- 7. Denuncia dei vizi e garanzia**
- 7.1. L'esercizio dei diritti del cliente relativi ai vizi è subordinata alla condizione che il cliente abbia debitamente adempiuto ai suoi obblighi di esaminare la merce e segnalare i vizi ai sensi dell'Art. 377 Codice commerciale tedesco.
- 7.2. In presenza di un vizio, SV può scegliere di porvi rimedio o di effettuare una consegna sostitutiva, previa restituzione della merce oggetto di denuncia. In caso di fornitura sostitutiva, SV è tenuta - in relazione al luogo di esecuzione della fornitura sostitutiva - a sostenerne tutte le spese necessarie, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale; inoltre, SV è tenuta a rimborsare le spese necessarie per la rimozione della merce affetta da vizi e l'installazione o il montaggio della merce riparata o sostituita in conformità alle disposizioni di legge.
- 7.3. La semplice riparazione o sostituzione non costituisce riconoscimento dell'esistenza del vizio. Ove la prescrizione ricominci a decorrere dall'adempimento successivo, ciò vale solo per il prodotto difettoso e non per l'intero apparato.
- 7.4. Ove il vizio non possa essere eliminato o se ulteriori tentativi di rimediare al difetto sono irragionevoli per il cliente o se la sostituzione fallisce, il cliente ha il diritto, a sua discrezione, di recedere dal contratto o di richiedere una riduzione ragionevole del prezzo di acquisto (riduzione). Sono fatte salve le richieste di risarcimento danni e di rimborso spese ai sensi dell'Articolo 8.
- 7.5. Non sussistono i presupposti per rivendicazioni legati ai vizi ove questi siano dovuti al normale uso della cosa, quali i danni derivanti da un trattamento o montaggio errato o negligente da parte del cliente, sollecitazioni eccessive, materiali inadatti, impulsi elettroniche o elettriche o circostanze simili.
- 7.6. Ogni rivendicazione basata su un vizio si prescrive in due anni dalla consegna.
- 7.7. In caso di lavorazione o trattamento dei prodotti SV da parte di terzi non previsti da SV, SV non si assume alcuna responsabilità per la qualità del prodotto SV o per eventuali conseguenze sulla funzionalità e lo stato del prodotto SV.
- 8. Limitazione di responsabilità**
- 8.1. SV risponde ai sensi di legge nelle ipotesi in cui il cliente faccia valere diritti al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese fondate su ipotesi di dolo o colpa grave o sul mancato rispetto delle garanzie date per iscritto (compresa l'assunzione di un rischio di approvvigionamento), nonché nei casi di lesioni colpose alla vita, all'incolumità fisica o alla salute.
- 8.2. In caso di colpa lieve, SV risponde solo della violazione di obblighi contrattuali essenziali. Le obbligazioni contrattuali essenziali sono quelle derivanti dalla natura del contratto e che sono di particolare importanza per il raggiungimento dello scopo del contratto. In caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali dovuta a colpa lieve, la nostra responsabilità è limitata al danno prevedibile e tipico, fino a un massimo di 500.000 euro per ogni ipotesi di danno; in tal caso le richieste di risarcimento danni e di rimborso spese si prescrivono in dodici mesi.
- 8.3. Nella misura in cui una consegna o un servizio abbia delle conseguenze sull'elaborazione dei dati del cliente, il cliente deve assicurare un adeguato e regolare backup degli stessi. In caso di perdita dei dati, SV risponde al più dei danni che si sarebbero verificati anche se il cliente avesse effettuato un ragionevole e regolare backup dei dati.
- 8.4. È esclusa ogni ulteriore responsabilità per danni o rimborso spese rispetto a quanto previsto nelle presenti Condizioni, indipendentemente dalla natura giuridica della rivendicazione. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge in materia di responsabilità del produttore.
- 8.5. Nella misura in cui la responsabilità di SV sia esclusa dalle presenti condizioni, ciò vale anche per la responsabilità degli organi e degli ausiliari di SV, in particolare dei dipendenti di SV.
- 9. Responsabilità del produttore, richiamo del prodotto, avvertenze**
- 9.1. Il cliente non deve modificare la merce consegnata, in particolare non deve modificare o rimuovere le avvertenze esistenti relativi ai pericoli in caso di uso improprio della merce. In caso di violazione di tale obbligo, il cliente dovrà manlevare SV dalle rivendicazioni fondate sulla responsabilità del produttore avanzate da terzi, a meno che il cliente non sia responsabile del difetto che ha dato origine alla responsabilità.
- 9.2. Se a causa di un difetto del prodotto nell'oggetto della fornitura SV è costretta a richiamare il prodotto o ad emettere un'avvertenza sul prodotto, il cliente è tenuto a collaborare al meglio nell'ambito dell'attuazione delle misure che SV ritiene necessarie e opportune e a coadiuvare SV, in particolare, nel determinare i dati necessari del cliente (finale). Il cliente è tenuto a sostenere i costi del richiamo del prodotto o delle avvertenze relative al prodotto, nella misura in cui questi sia responsabile del difetto del prodotto e del danno subito ai sensi della normativa sulla responsabilità del produttore. È fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento del danno.
- 9.3. Il cliente è tenuto a dare immediata comunicazione per iscritto di tutti i rischi di cui viene a conoscenza durante l'utilizzo degli oggetti della fornitura e di eventuali difetti del prodotto.
- 10. Esclusione di responsabilità in caso di omissione di test funzionali e uso improprio; responsabilità per la scelta del prodotto e progetti generali**
- 10.1. Il cliente si impegna ad effettuare regolarmente test funzionali sui nostri prodotti. Questi devono essere eseguiti almeno una volta all'anno o a intervalli più brevi a seconda della valutazione dei rischi del cliente in relazione all'uso dei prodotti; si dovrà inoltre garantire che le persone che installano, utilizzano, regolano o eseguono la manutenzione dei nostri prodotti abbiano ricevuto e ricevano regolarmente una formazione qualificata SimonsVoss prima della loro introduzione. È esclusa la nostra responsabilità in relazione ad eventuali malfunzionamenti dei nostri prodotti, indipendentemente dal fatto che si tratti di rivendicazioni relative alla riparazione o richieste di risarcimento danni, ove il cliente non provi di aver effettuato i suddetti test entro i termini previsti e di aver usufruito della relativa formazione.
- 10.2. È esclusa la nostra responsabilità anche nel caso in cui i nostri prodotti vengano maneggiati e utilizzati in modo improprio, vale a dire in modo non conforme alle nostre istruzioni, in particolare alle istruzioni per l'uso, ai manuali e alle schede tecniche dei prodotti, e/o non vengano rispettate eventuali specifiche relative alle condizioni ambientali.
- 10.3. SV non è responsabile della scelta dei prodotti giusti per le rispettive esigenze specifiche e condizioni ambientali, né della creazione e del mantenimento di politiche generali (ad es. politica di sicurezza) alla cui realizzazione possono contribuire i prodotti SV. Tale scelta e la responsabilità generale sono di competenza del cliente o, se del caso, del rispettivo cliente finale.
- 11. Prezzi**
- 11.1. I prezzi sono da ritenersi vincolanti solo dopo l'avvenuta conferma scritta dell'ordine da parte di SV e s'intendono franco fabbrica o franco magazzino più l'imposta sul valore aggiunto in vigore al momento della fatturazione e altri costi accessori, come i costi di imballaggio, trasporto, montaggio ecc. Salvo ulteriori accordi, anche i costi di gestione o i costi di legalizzazione per l'esportazione o i costi di esportazione ecc. sono da ritenersi esclusi dal prezzo di acquisto. I costi di transito e di importazione sono a carico del cliente.
- 11.2. Ove i prezzi concordati si basino sui prezzi di listino di SV e viene stipulato che la consegna non deve avvenire prima di quattro mesi dalla conclusione del contratto, si applicano i prezzi di listino di SV validi al momento della consegna (in ogni caso, meno una percentuale concordata o uno sconto fisso).
- 12. Condizioni di pagamento, mancato pagamento, rischio di insolvenza (Vermögensverschlechterung)**
- 12.1. Salvo quanto diversamente pattuito, tutte le fatture sono pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione senza alcuna detrazione. Si ha costituzione in mora se i pagamenti dovuti non vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di una fattura o di una richiesta di pagamento simile. Se il cliente non ha rispettato i termini di pagamento delle transazioni effettuate negli ultimi due anni o se vi sono altre preoccupazioni circa la puntualità dei pagamenti, SV ha il diritto di rifornire il cliente solo previa corresponsione di pagamento anticipato.
- 12.2. Le cambiali e gli assegni non sono accettati da SV ai fini del pagamento.
- 12.3. In caso di ritardo nel pagamento, saranno dovuti gli interessi di mora al tasso legale e le eventuali spese forfetarie di mora previste dalla legge (attualmente € 40 ai sensi dell'Art. 288 comma 5 BGB). Fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni causati dal ritardo.
- 12.4. Il cliente ha diritto alla compensazione solo se ove i suoi crediti siano esigibili ai sensi di legge, incontestati o riconosciuti da SV. Il cliente ha diritto alla ritenzione solo nella misura in cui il relativo credito si basi sullo stesso

- rapporto contrattuale e non sia contestato. SV ha diritto alla compensazione e alla ritenzione nella misura prevista dalla legge.
- 12.5. Tutti i crediti di SV diventano immediatamente esigibili, indipendentemente dalla durata delle cambiali accettate e accreditate, se le condizioni di pagamento non vengono rispettate o se SV viene a conoscenza di circostanze che possono ridurre la solvibilità del partner contrattuale. SV ha inoltre il diritto di eseguire le consegne o le prestazioni in sospeso solo previo pagamento anticipato o fornitura di una garanzia. Se gli anticipi o le garanzie non sono stati forniti anche dopo la scadenza di un termine ragionevole, SV avrà diritto di recedere dal contratto. È fatto salvo l'esercizio da parte di SV di ogni altro diritto.
- 13. Riserva di proprietà**
- 13.1. La merce consegnata rimane di proprietà di SV fino al completo pagamento di tutti i crediti a cui SV ha diritto nell'ambito del rapporto commerciale con il cliente (merce soggetta a riserva di proprietà).
- 13.2. Il cliente è obbligato a trattare con cura la merce consegnata; in particolare, è obbligato a dotarla - a proprie spese - di adeguata copertura assicurativa contro i danni da incendio, acqua e furto. Ove siano necessari lavori di manutenzione e ispezione, il cliente deve eseguirli in tempo utile a proprie spese.
- 13.3. Il cliente ha diritto di rivendere la merce nell'ambito del corso ordinario degli affari. In caso di rivendita, il cliente cede a SV i crediti nei confronti dei suoi clienti derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà (importo della fattura IVA inclusa), con tutti i diritti accessori. È fatta salva la possibilità del cliente di riscuotere questi crediti anche dopo la cessione. Resta ferma la facoltà di SV di riscuotere il credito stesso, in conformità alle presenti Condizioni. SV si impegna tuttavia a non riscuotere il credito fintanto che il cliente rispetti i propri obblighi di pagamento con quanto riscosso, non è in ritardo con i pagamenti e, in particolare, non è stata aperta alcuna procedura di concordato o di insolvenza o i pagamenti sono stati sospesi. Tuttavia, in questo caso, SV può esigere che il cliente la informi dei crediti ceduti e dei loro debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni i documenti pertinenti e informi i debitori (terzi) della cessione.
- 13.4. Qualsiasi lavorazione o trattamento della merce soggetta a riserva di proprietà viene effettuata dal cliente per conto di SV, senza che ciò comporti alcun obbligo per SV. Se la merce viene lavorata con altre merci, anch'esse soggette a riserva di proprietà, SV acquisisce la proprietà del nuovo oggetto nella misura corrispondente al rapporto tra il prezzo d'acquisto concordato tra SV e il cliente (importo della fattura IVA inclusa) e il corrispondente prezzo d'acquisto delle altre merci al momento della lavorazione. Con riguardo all'oggetto creato dalla lavorazione vale quanto disposto con riferimento alle merci soggette a riserva di proprietà.
- 13.5. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene mescolata in modo irreversibile con altri oggetti, SV acquisisce la proprietà del nuovo oggetto nella misura data dal rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà (importo della fattura IVA inclusa) e gli altri oggetti mescolati al momento della commistione. Se la commistione avviene in modo tale che l'oggetto del cliente debba essere considerato l'oggetto principale, si concorda che il cliente trasferisca la proprietà a SV in misura proporzionale. Il cliente custodirà i beni così creati per conto di SV.
- 13.6. Il cliente cede a SV i crediti a garanzia dei crediti di quest'ultima nei confronti del cliente che derivano dalla commistione della merce con riserva di proprietà con un immobile.
- 13.7. Il cliente è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto a SV il pignoramento della merce consegnata con riserva di proprietà e i diritti ceduti a SV. Se il terzo non è in grado di rimborsare a SV le spese giudiziali e legali dovute relativamente ad un'azione ai sensi dell'Art. 771 Codice di procedura civile tedesco (ZPO), il cliente risponde del danno subito da SV.
- 13.8. In seguito al recesso, SV ha il diritto di esigere in qualsiasi momento la restituzione degli oggetti di cui SV è proprietaria o comproprietaria, ove questa ritenga che l'adempimento dei crediti del cliente sia a rischio o se il cliente non rispetti i propri obblighi. Il ritiro della merce da parte di SV non costituisce recesso dal contratto, a meno che SV non lo abbia dichiarato espressamente in forma scritta. Il pignoramento della merce acquistata da parte di SV comporta sempre il recesso dal contratto. SV è autorizzato a disporre della merce dopo il ritiro. Il ricavo della realizzazione deve essere accreditato imputato alle passività del cliente - meno i costi di realizzazione ragionevolmente sostenuti. Il cliente è tenuto a consentire a SV o a un suo ausiliario l'accesso ai locali durante il normale orario di lavoro per poter riprendere la merce soggetta a riserva di proprietà.
- 13.9. Il cliente è tenuto ad adottare le precauzioni necessarie e a rilasciare tutta la documentazione richiesta dalla legge affinché la riserva di proprietà abbia effetto o vengano fornite o mantenute altre garanzie a favore di SV.
- 13.10. Se il valore realizzabile delle garanzie fornite a SV supera di oltre il 10% il valore dei crediti garantiti, SV, su richiesta del cliente, svincolerà le garanzie a scelta di SV fino all'occorrenza dell'importo eccedente il 10% dei crediti da garantire.
- 14. Pagamento forfetario a titolo di penale**
- 14.1. In caso di inadempimento del contratto da parte del cliente, quest'ultimo è tenuto, fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento da parte di SV, a pagare una somma forfetaria pari al 20% del prezzo concordato. SV si riserva il diritto di provare e richiedere il risarcimento del maggior danno subito. Il cliente può dimostrare che il danno era inferiore o non si è verificato affatto.
- 14.2. Per le merci prodotte su indicazione del cliente, SV ha in ogni caso diritto al risarcimento dell'intero danno.
- 15. Protezione dei dati personali, consenso per scopi di referenza**
- 15.1. All'interno del Gruppo Allegion, di cui SV fa parte, i dati di contatto professionali vengono raccolti, trattati e utilizzati in conformità alle disposizioni di legge sulla protezione dei dati personali. Gli usi tipici di questi dati personali sono la comunicazione (per telefono, per iscritto e per e-mail) nell'ambito della rispettiva elaborazione dell'ordine, le informazioni sui nuovi aggiornamenti e sui prodotti SV e Allegion, nonché i sondaggi su base volontaria sulla soddisfazione dei clienti e simili. Anche il trasferimento dei dati a paesi al di fuori dell'UE/SEE avviene esclusivamente nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Misure appropriate assicurano che i poteri di protezione dei dati degli interessati siano sempre garantiti. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alla nostra privacy policy all'indirizzo <https://www.simons-voss.com/de/datenschutz.html>.
- 15.2. Nella misura in cui SV tratti dati personali per conto del cliente nell'ambito della fornitura di servizi, per i quali il cliente è il titolare del trattamento ai sensi dell' Art. 4 par. 7 del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDPR), viene stipulato un contratto con il cliente avente ad oggetto la nomina di un responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell' Art. 28 par. 3 del GDPR. Un esempio di contratto di nomina del responsabile del trattamento dei dati personali, che descrive anche le misure tecniche e organizzative che assicuriamo, può essere fornito su richiesta.
- 15.3. Il cliente accetta che SV possa indicare il cliente come cliente di riferimento e, sempre a scopo di referenza, possa utilizzare a tal fine anche il logo del cliente. Il cliente può revocare questo consenso per iscritto in qualsiasi momento con effetto per il futuro. I supporti già stampati riportanti la referenza possono essere esauriti nell'arco di un periodo di tempo ragionevole anche dopo la revoca del consenso.
- 16. Compliance e principi etici di condotta**
- 16.1. Come parte del gruppo Allegion, la priorità assoluta di SV è il rispetto dei valori aziendali, dei codici di condotta e delle leggi vigenti. SV si aspetta tale rispetto anche dai partner commerciali.
- 16.2. Il cliente dichiara di aver letto e accetta di rispettare il Codice di condotta di Allegion per i partner commerciali (disponibile all'indirizzo: <https://www.allegion.com/content/dam/allegion-corp/supplier-portal/gspc-code-of-conduct-for-business-partners-german.pdf>).
- 16.3. SV ha il diritto di effettuare controlli durante il normale orario di lavoro per garantire che i nostri partner commerciali svolgano la propria attività in modo etico e conforme alla legge e in conformità al Codice di condotta dei partner commerciali di Allegion.
- 17. Legge applicabile, interpretazione e foro competente, clausola di salvaguardia**
- 17.1. Tutti i rapporti giuridici tra SV e il cliente derivanti dal presente contratto, siano essi basati sul contratto, su fatto illecito o su qualsiasi altra fonte, sono disciplinati esclusivamente dalle leggi della Repubblica Federale di Germania, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni.
- 17.2. Le presenti Condizioni e tutti i contratti stipulati in conformità con esse devono essere interpretati in conformità con il diritto tedesco. Nella misura in cui esistano versioni in altre lingue o traduzioni, ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione delle presenti Condizioni fa fede esclusivamente la versione tedesca.
- 17.3. Se il cliente è domiciliato *all'interno dello* Spazio Economico Europeo (SEE), il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti da o in relazione al presente contratto o alla sua validità è Monaco di Baviera, a condizione che il cliente sia un commerciante, un ente o un fondo speciale di diritto pubblico o non abbia altro foro generale di competenza nella Repubblica federale di Germania. SV ha tuttavia il diritto di citare in giudizio il cliente presso il tribunale competente nel luogo della propria sede.
- 17.4. Se il cliente è domiciliato *al di fuori dello* Spazio Economico Europeo (SEE), le parti concordano che tutte le controversie derivanti da o in relazione al presente contratto o alla sua validità saranno risolte in via definitiva in conformità con il regolamento arbitrale dell'Istituzione tedesca di arbitrato (*Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.*) (DIS) con esclusione del ricorso alla giustizia ordinaria. Il tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico. Il luogo dell'arbitrato è Monaco/Germania. La lingua del procedimento è l'inglese, ma sono ammessi anche documenti in tedesco.
- 17.5. L'invalidità o l'inefficacia, totale o parziale, di qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni o di altro accordo o la presenza di lacune nelle stesse non comporteranno in nessun caso l'invalidità o l'inefficacia delle altre disposizioni di cui alle presenti Condizioni o altri accordi.